

IPOTESI DI ACCORDO

In data 09 maggio 2016,

tra

la BTicino SpA rappresentata dal dott. Lucio Tubaro, Direttore Risorse Umane, e i componenti aziendali della Commissione Pari Opportunità, dott.ssa Antonella Bezzon e dott. Gabriele Bardelli,

e

i componenti sindacali della Commissione Pari Opportunità, Sig.ra Cinzia Afker e Sig. Giancarlo Floris, assistiti dalle OO.SS. FIOM-CGIL e FIM-CISL, rappresentate da Sig.ra Stefania Filetti e Sig. Angelo Re,

si è convenuto quanto segue.

Premesso che

- le Parti sono consapevoli del fatto che la comunità italiana è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi connotati da una convivenza stabile e duratura, che tuttavia non possono legalmente concretizzarsi con l'istituto del matrimonio;
- le Parti intendono riconoscere a tutti i lavoratori pari dignità sociale ed eguaglianza, e sono fermamente intenzionate ad evitare che tra gli stessi si possa generare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta;
- è intenzione dell'Azienda estendere alcuni diritti, che ad oggi la legislazione italiana riserva ai soli lavoratori uniti in matrimonio riconosciuto dallo Stato italiano, anche ai lavoratori non coniugati secondo la legislazione italiana e che tuttavia siano parte di un legame affettivo legalizzato in matrimonio in un altro paese dove la legislazione locale lo permette;

si concorda:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
- 2) A decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo, la Società estende ai propri dipendenti che abbiano legalmente contratto matrimonio con persona dello stesso sesso in un paese estero, non potendo accedere a tale istituto secondo la legislazione italiana, e a condizione che dopo il matrimonio risultino conviventi, i seguenti diritti:
 - a) CONGEDO STRAORDINARIO per conseguimento di matrimonio all'estero, che sarà equiparato al congedo matrimoniale di cui alla Sezione IV Titolo VI art.3 del CCNL applicato. Detto congedo verrà concesso nei termini ed alle condizioni di cui alla norma collettiva citata. Il dipendente dovrà in tal caso fornire, al fine del congedo, regolare documentazione comprovante l'avvenuta celebrazione. Se redatto in lingua diversa dall'inglese o francese, il documento dovrà essere supportato da una traduzione asseverata in lingua italiana;
 - b) PERMESSI PER DECESSO/GRAVE INFERMITA' DEL CONIUGE di cui alla Sezione IV Titolo VI art.10 del CCNL applicato, nelle modalità, termini e condizioni ivi indicati;
 - c) CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI di cui alla Sezione IV Titolo VI art.11 lettera B del CCNL applicato, nelle modalità, termini e condizioni ivi indicati.


Le parti si intendono sin d'ora disponibili, qualora intervenissero modifiche alle norme contrattuali e/o legislative che regolano la materia dei legami affettivi connotati da una convivenza stabile e duratura, ad uniformare il presente accordo alle mutate discipline.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA



LE OO.SS.



LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

